



SENT. 157/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59943 del Registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS, (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Arpino (c.f.
RPNMRA71L06H501Q) presso lo studio del quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Maria Mediatrice
n. 1 (marioarpino@ordineavvocatiroma.org).

contro**l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella

Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 220/2021 della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata il 1° luglio 2021

Uditi nella pubblica udienza del giorno 15 aprile 2025, con l'assistenza della Segretaria di Udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice, cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Mario Arpino, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza e difesa dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, già appartenente al Corpo degli Agenti di Custodia, ora Polizia Penitenziaria, posto in quiescenza dopo 33 anni di anzianità di servizio utile, con 13 anni e 9 mesi di anzianità al 31 dicembre 1995, per conseguire il ricalcolo della pensione, con

applicazione dell'aliquota ex art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 (pari al 44%), in luogo di quella (35%) di cui all'art. 44 del medesimo decreto legislativo (dettata per il personale civile).

Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor OMISSIS rappresentava di essere stato arruolato in data 3 luglio 1984 nel Corpo degli Agenti di Custodia e di essere divenuto titolare -con decorrenza dal 20 giugno 2012- di pensione ordinaria diretta di inabilità, con determinazione atto n. PV012012664484 dell'INPS, Gestione ex INPDAP Direzione provinciale di Pavia, dopo il collocamento in quiescenza.

2. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha dato evidenza alla mancata accettazione, da parte dell'INPS, della richiesta del ricorrente di dichiarare l'estinzione del procedimento, in ragione della formalizzata rinuncia agli atti del giudizio.

Il giudice di prime cure ha, quindi, escluso l'equiparazione tra appartenenti alle forze ad ordinamento civile, quale la Polizia penitenziaria, e ai corpi militari, non reputando sussistere i presupposti per l'estensione all'appellante delle disposizioni di beneficio previste per il personale militare dello Stato.

Ha ritenuto, quindi, che il ricorrente, non avendo rivestito la qualifica di militare alla data del collocamento a riposo, non potesse essere destinatario del trattamento previdenziale di favore, previsto dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

3. Ha interposto appello avverso la sentenza di prime cure il

signor OMISSIS, deducendo i seguenti motivi di gravame.

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73

e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, anche in

relazione all’art. 1101-102 della legge 234/2021”. Il

OMISSIS ha rilevato che l’error in diritto che sarebbe stato

compiuto dalla sentenza appellata sarebbe costituito dall’aver

escluso l’applicazione della disciplina dettata per i militari (art.

54 d.P.R. n.1092/1973) al caso in esame, per essere stata

“smilitarizzata” la Polizia Penitenziaria. In particolare, alla luce

dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge 234/2021, non potrebbe

che giungersi alla conclusione che sarebbe comunque errata

l’applicazione, da parte dell’INPS, dell’art. 44 d.P.R. n.

1092/1973. Infatti, al momento dell’assunzione dell’appellante

(3 luglio1984), il Corpo degli Agenti di Custodia rientrava nell’

ordinamento militare e solo il successivo d.lgs. n. 443/1992

avrebbe trasformato detto Corpo in Polizia penitenziaria ad

ordinamento civile, con applicazione dell’art. 6 della legge

1543/1963, ai sensi dell’art. 73 del sopra citato decreto

legislativo.

Ha richiamato l’art. 61 del d.P.R. n.1092/1973 disponendo che

al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato

(personale non militare) dovrebbero applicarsi le disposizioni

stabilite per il trattamento di quiescenza delle categorie militari.

Alla luce dell’interpretazione della normativa di cui all’art. 54

d.P.R. n. 1092/73 e all’art. 1, comma 12, della legge n.

335/1995, offerta dalle recenti sentenze nn. 1/2021 e 12/2021 delle Sezioni riunite, spetterebbe un'aliquota pari al 2,44% per ciascun anno di servizio.

Pertanto, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l'art. 54 d. P.R. n. 1092/1973, almeno alla luce di come interpretato dalla sentenza n.1/2021 delle Sezioni riunite, trovando tale interpretazione conferma nei commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge 234/2021, che costituirebbe interpretazione autentica delle disposizioni previgenti, ratificando le statuizioni della predetta sentenza.

Ha altresì dedotto “**Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, alla luce della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite**” reputando che quanto sopra sostenuto non potrebbe essere inficiato dal fatto che aveva, al 31 dicembre 1995, una anzianità di servizio pari a 13 anni e 9 mesi, ossia inferiore a 15 anni. Pur se l’odierno appellante aveva invocato, nel ricorso introduttivo del primo grado, la piena applicazione del primo comma dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la mutata interpretazione del sistema normativo in questione, alla luce della successiva n. 12/2021 delle Sezioni riunite, imporrebbe di considerare l’odierna pretesa ricompresa in quella precedentemente vantata.

3. Con atto in data 18 marzo 2025 si è costituito in giudizio l’INPS invocando il rigetto del gravame.

Ha rilevato che, nonostante la giurisprudenza contabile si fosse pronunciata in senso opposto, è intervenuto il legislatore con le norme dettate nell'art. 1, commi 101 e 102 della legge n. 234 del 2021 (legge finanziaria per il 2022), che hanno previsto, con decorrenza gennaio 2022, che *“al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*.

Ha osservato che, con la sentenza n. 45 del 2022 la Prima Sezione centrale d'appello ha esaminato la portata del citato art. 1, a tenore del quale viene estesa al personale delle Forze di polizia l'applicazione della aliquota del 2,44 % ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione da liquidare con il sistema misto, affermando che: *«a) il beneficio di cui all'art.1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza al 31/12/2021; b) la decorrenza economica dell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di*

bilancio per l'anno 2022, ossia all'1.1.2022». Dalla lettera della disposizione in argomento, unitamente alla previsione di spesa che riguarda stanziamenti riferiti solo con decorrenza 2022 in poi, dovrebbe ritenersi che la stessa non abbia alcuna efficacia retroattiva e che il beneficio in questione possa trovare applicazione solo ed unicamente per i soggetti pensionati con la detta decorrenza del gennaio 2022 non potendo essere azionato per i ratei precedenti al 2022.

Conclusivamente ha chiesto, in parziale riforma della sentenza, di accogliere, almeno parzialmente, l'originario ricorso nei limiti di quanto statuito nella sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni riunite dell'art.1, c.101, della l.n.234/2021, rideterminando la quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo; in via gradata, di disporre l'applicazione del succitato c.101 almeno con riferimento ai ratei di pensione maturandi a decorrere dal 1° gennaio 2022, il tutto con condanna dell'INPS al pagamento delle somme arretrate maggiorate degli accessori di legge e alla refusione degli oneri defensionali, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Con memoria depositata in data 21 marzo 2025 l'appellante ha insistito, preso atto dell'indirizzo ermeneutico ormai pacifico, affinché venga accolta la domanda formulata in via subordinata.

All'udienza pubblica l'avv. Mario Arpino, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, hanno richiamato i rispettivi

scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.L'appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di quanto di seguito indicato.

Si fa rinvio a precedenti conformi della Sezione (cfr., da ultimo, nn. 93/2024, 76/2023, 481/2022, 277, 254 e 114 del 2022), ai sensi dell'art. 39, co. 2, let. d) d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) e art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c. per cui la decisione può essere fondata *“anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”*.

Ai fini di inquadrare la questione sottoposta al vaglio della Sezione occorre prendere le mosse dall'arresto delle Sezioni riunite di questa Corte che, con la decisione n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021 hanno affermato il seguente principio di diritto: *“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con*

applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%". Detto principio è stato successivamente esteso dalle Sezioni riunite anche al personale militare in possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità inferiore a 15 anni (sentenza n.12/2021/QM). La giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, anche in epoca successiva alle decisioni n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM sopra richiamate, si è orientata per la non applicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 al personale appartenente ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compreso quello di polizia penitenziaria (*ex multis*, Sez. I, sentenze nn. 11, 134 e 330 del 2021; Sez. II, sentenze n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sentenze n. 514 e 155 del 2021). A tal riguardo, è stato evidenziato che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n.395, nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), lo ha dichiarato destinatario in "*quanto compatibili*" delle "*norme relative agli impiegati civili dello Stato*" (comma 4). Su tali dati normativi, si è escluso che, per la quota della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, potesse trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1073, dal momento che essa ha come esclusivo destinatario il personale militare.

Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche dall'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, che ha previsto l'applicazione al Corpo di polizia penitenziaria del solo art. 52 del

d.P.R. n.1092/1973. A ciò aggiungasi che, pur dopo l'entrata in vigore della legge di smilitarizzazione, è rimasto applicabile il regime di cui all'art. 6 della legge 1543/1963, espressamente fatto salvo dall'art. 14, comma 2, della legge n. 395/1990 e successivamente dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.179/2009, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs. n. 213/2010. Detto articolo prevede che il massimo della pensione è conseguito *“con trenta anni di servizio utile”* (comma 1) e che la stessa è ragguagliata *“al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile”* (comma 2) ed aumentata *“per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti”* del 3,60 per cento (comma 3).

Su tale contesto normativo si è poi innestata la riforma del sistema previdenziale pubblico recata dalla legge n. 335/1995, il cui art.1, comma 12, ha previsto per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, che la pensione sia determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità

contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Senonché, in epoca ancor più recente e nelle more del presente giudizio, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234, a seguito della quale il coefficiente di rendimento, elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare, è divenuto oggetto di un'estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Nello specifico, l'art. 1, comma 101, della predetta legge n. 234/2021 ha statuito testualmente che: *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 10 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*. Il successivo comma 102 ha previsto la provvista finanziaria. Questa Sezione, con plurime decisioni, ha rimarcato la finalità perequativa della disposizione, quale emergente da un'attenta lettura anche degli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione. Essa, infatti, risulta intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle sentenze succitate delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia

a ordinamento civile. Ciò in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomunano il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia (art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183) “*di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti*”, di cui è corollario una “*tutela economica, pensionistica e previdenziale*” sempre più armonizzata e sostanzialmente equi ordinata. In ogni caso, la disposizione in questione, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, trova applicazione anche per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, fermo restando che la rideterminazione pensionistica, con i conseguenti effetti economici, ha efficacia *ex nunc*, ossia dal 1° gennaio 2022. Viene, infatti, in rilievo una disposizione sprovvista di efficacia retroattiva, in quanto non rivestente natura di interpretazione autentica. Conseguentemente, deve ritenersi che essa trovi applicazione nei confronti del personale cessato entro il 2021 - tenuto conto anche che la copertura finanziaria è stata calcolata includendo “*l’onere relativo al personale cessato entro il 2021*” (come si legge negli atti parlamentari -Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241) - ma che spieghi efficacia soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio

2022). Trattasi, pertanto, di una “*retroattività temperata*”, finalizzata a contemperare diversi interessi, tutti costituzionalmente protetti, da un canto quello dell’art.3 Cost. di evitare disparità di trattamento e dall’altro quello di equilibrio del bilancio (artt. 81,117 e 119 Cost.)” (così testualmente, la già richiamata Corte conti, Sez. II, n. 114/2022; in termini analoghi, Sez. III d’appello, n. 290/2022). L’orientamento appena esposto, cui il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni plausibili per discostarsene, risulta in piena armonia con quello delineatosi anche nelle altre Sezioni d’appello (tra le altre, Sez. I, sentenze nn. 45 e 123 del 2022; Sez. III, nn. 289 e 290 del 2022; contra, le isolate Sez. I, nn. 189 e 190 del 2022, peraltro seguite dalla contraria decisione n. 193/2022, sempre della Sez. I). L’interpretazione ha, infine, trovato l’autorevole avallo della Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia Penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “*giustamente*” avere una “*applicazione non retroattiva*,”

nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022". La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sull'analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, *"alla luce del mutato quadro normativo"* riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto *"la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale"*. Nel caso di specie, l'appellante vanta i requisiti di legge che danno titolo al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. del n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite con sentenze nn.1 e 12/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, a decorrere dall'1.1.2022. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento (*in terminis*, di questa Sezione di appello, n. 99 e n.129 del 2025, n.93/2024, n.77, n.89, n.105, n.106, n.107, n.176 del 2023, n. 41, n.114, n.277 del 2022).

Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei a decorrere dall'1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo

arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alle spese, la novità, dettata dal recente intervento normativo, ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce al signor OMISSIS, a far data dal 1° gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 07 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 07 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 07 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco